REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Seconda sezione

riunita in camera di consiglio e così composta:

dr./dr.ssa **Roberto** **Aponte** Presidente
dr./dr.ssa **M.Cristina** **Salvadori** Consigliere
dr./dr.ssa **Luciano** **Varotti** Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in 2° grado iscritta al n° **1285** del ruolo generale dell'anno **2014**, vertente

t r a

P elettivamente [redacted] rappresentato e difeso dagli avvocati [redacted] e [redacted] per procura in calce all'appello.

Appellante
Appellato incidentale

e

Contro

elettivamente [redacted] rappresentata e difesa dagli avvocati [redacted] e [redacted] per procura in calce alla copia notificata dell'appello.

Appellato
Appellante incidentale

e

C te elettivamente [redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted] per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

Appellato
Appellante incidentale

e

elettivamente domiciliato in *CP_1* [redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted] per procura in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata in causa di primo grado.

Appellato

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-564

Appellante incidentale

e

elettivamente [redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted] per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

Appellato
Appellante incidentale

e

elettivamente [redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted] per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

Appellato
Appellante incidentale

e

elettivamente [redacted] rappresentata e difesa dagli avvocati [redacted] e [redacted] per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

Appellato
Appellante incidentale

nonché

Controparte_7 (già [redacted]) elettivamente [redacted] rappresentata e difesa dagli avvocati [redacted] e [redacted] per procura del notaio Per_1 [...] 3 novembre 2010 in calce alla copia notificata dell'appello.

Appellato
Appellante incidentale

conclusioni

Per Pt_1 : Si riporta alle conclusioni precedentemente formulate nell'atto di appello nei confronti dell' Controparte_9 [...], dando atto dell'intervenuta rinuncia alle domande nei confronti di Controparte_10 CP_11 e Controparte_12 .

Per CP_1 In via di appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'impugnazione principale, dichiarare il difetto di legittimazione attiva e ad agire del sig. Parte_1 dichiarare la nullità, inammissibilità della chiamata in causa e delle domande formulate dai convenuti CP_13 e CP_11 nei confronti dell [redacted] di CP_1 ; accertare e dichiarare l'insussistenza di responsabilità dell [redacted] di CP_1

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-564

per i fatti per cui è causa e rigettare le avverse domande di condanna; accertare e dichiarare il difetto di motivazione l'ingiustizia l'erroneità del provvedimento impugnato per i motivi tutti di appello incidentale già indicati in narrativa e per l'effetto riformare, in tutto o in parte, la sentenza non notificata resa dal Tribunale di Ferrara in data 13.18/11/2013; dichiarare tenuta e quindi condannare la Controparte_6 in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire in via esclusiva o concorrente i danni lamentati dall'appellante, ed in ogni caso a manlevare garantire e comunque tenere indenne l'Cont di CP_1 da ogni avversa pretesa.

Per CP_6 : Respingere ogni domanda nei propri confronti perché nulla e/o inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto; in via subordinata, salvo gravame, a) previa determinazione delle quote di responsabilità attribuibili alle parti ritenute responsabili, secondo la gravità delle rispettive colpe e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, dichiari tenuta la [...] CP_6 al risarcimento del danno in favore dell'appellante Parte_1 ovvero a manlevare e tenere indenne l [redacted] di CP_1 , nei limiti di quanto effettivamente dovuto e provato in conseguenza del decesso del sig. CP_15 con esclusione dei danni conseguenti alle lesioni dallo stesso subite nell'incidente stradale del 22.12.06, e tenuto conto della quota di responsabilità eventualmente attribuibile alla Controparte_6 b) dichiari tenuti e condanni i terzi chiamati prof. Controparte_3 dott. CP_4 dott. Controparte_2 e dott. [...] Persona_2 a manlevare e tenere indenne la [...] CP_6 in relazione a qualunque somma che quest'ultima dovesse essere eventualmente condannata a pagare, all'esito del presente giudizio, per fatto addebitabile ai predetti medici liberi professionisti.

Per CP_3 : Si rimette a giustizia sull'accoglimento dell'appello principale nei confronti delle parti espressamente indicate dall'appellante nei cui confronti solamente vengono formulate le domande risarcitorie in questo grado. Si chiede il rigetto degli eventuali appelli incidentali e/o principali eventualmente proposti dalle altre parti nei confronti del prof. CP_3 [...] .

Per CP_4 : Rigettare l'appello proposto da Pt_1 [...] e in ogni caso respingere la domanda proposta nei confronti del dott. CP_4 Con vittoria di

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-564

spese.
Per Di [redacted] Chiede il rigetto dell'appello proposto dal sig. *Parte_1* ed in ogni caso la reiezione della domanda proposta nei confronti del dott. *CP_5* di [redacted]
Per *CP_2* : Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa, confermare integralmente la sentenza impugnata, con vittoria di spese del presente grado di appello, oltre spese forfettarie, tributi e contributi come per legge. Si chiede il rigetto degli appelli incidentali e/o principali proposti nei confronti del dott. *CP_2* e in generale di ogni domanda rivolta contro il dott. *CP_2* Ci si oppone alle richieste di rinnovazione o integrazione della CTU. In via subordinata ex art. 346 c.p.c., nell'impensata, denegata e aborrita ipotesi in cui il dott. *Controparte_2* venga condannato a versare somme a favore delle parti del presente giudizio, dichiarare tenuta e condannare la "*Controparte_16* *[...]* , in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, a manlevare e tenere indenne il dott. *[...]* *Parte_2* in relazione a qualunque somma lo stesso dovesse essere condannato a pagare, all'esito del presente giudizio. In via istruttoria subordinata, si chiede ammettere prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della *Controparte_6* *[...]* , dei dottori *CP_4* *Controparte_5* e del prof. *Controparte_3* e per testi sul seguente capitolo: a) Vero che il dott. *Controparte_2* svolge la propria attività al terzo piano della Casa di cura "*CP_6* " (nel reparto denominato "U.O. di Medicina Generale") e può dire se svolge attività anche al primo piano della medesima Casa di Cura (nel reparto denominato "U.O. di *Parte_3* ")? Si indica a teste, su tale capitolo 1, il dott. *Testimone_1* direttore sanitario della *Controparte_6* Si chiede ammettere prova per interrogatorio formale dei ricorrenti e dei dottori *CP_4* *CP_5* *[...]* e del prof. *Controparte_3* e per testi sul seguente capitolo: b) Vero che il dott. *Persona_3* ti ha visto per la prima volta in sig. *CP_15* in data 11/5/2007? Si indica a teste, su tale capitolo 2, il dott. *Testimone_1* direttore sanitario della *Controparte_6* "
Per *CP_7* : In via principale respingere tutte le domande proposte dall'appellante perché completamente infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confer-

Osservatorio ICA Italia
Osservatorioicaitalia

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-564

mare la sentenza impugnata anche, per quanto occorrer possa, con declaratoria di nullità inammissibilità, improcedibilità di qualunque domanda posta a carico di CP_17 in conseguenza di domande dirette da parte degli attori nei confronti di soggetti diversi ed ulteriori da quelli convenuti in giudizio con l'atto introduttivo; in via subordinata ex art. 346 cpc, nell'ipotesi di riforma della sentenza in accoglimento totale o parziale delle domande proposte da parte attrice, comunque, nel merito: disattesa ogni contraria istanza, voglia la corte rigettare ogni domanda svolta nei confronti di CP_18 perché infondata in fatto e in diritto per l'inesistenza di profili di responsabilità a carico dell'assicurato e, comunque, accertato che la polizza assicurativa stipulata dal dott. CP_2 con CP_17 non garantisce copertura assicurativa per il sinistro di cui è causa, operando a secondo rischio ed essendo sussistente una polizza assicurativa stipulata dalla Controparte_6 a copertura dell'operato dei medici, ivi incluso il dott. CP_2 per i tempi e le modalità del sinistro descritto. Con vittoria di spese competenze ed onorari.

concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.

Il 22 dicembre 2006 CP_15 ottantacinquenne, si trovava a percorrere, in sella alla propria bicicletta, la pista ciclabile di [redacted] quando veniva investito dall'autocarro di proprietà della CP_19 [...] , condotto da Controparte_10

Il Pt_1 , cadendo a terra, riportava la frattura scomposta dell'olecrano destro e varie altre lesioni.

Veniva quindi immediatamente ricoverato presso L' Organizzazione_1 di CP_1 e sottoposto a trattamento chirurgico di riduzione della frattura ulnare, rimanendo ricoverato in quella struttura sino al 4 gennaio 2007.

Da tale data il Pt_1 veniva trasferito per la riabilitazione presso la Controparte_6 di CP_1 , ove rimaneva degente sino al 20 febbraio.

Dopo la dimissione, il Pt_1 veniva nuovamente ricoverato urgentemente il 1° marzo in medicina d'urgenza del [redacted] con la seguente diagnosi di ingresso: "*ittero ndd in paziente coagulato*".

Il 3 marzo veniva trasferito presso il reparto malattie infettive per "*ittero ingravescente in epatopatia acu-*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-564

ta".
A seguito di accertamenti, il 5 marzo venne diagnosticata al *Pt_1* l'epatite C (HCV-Ab).
Il 29 marzo, dopo un miglioramento, il paziente veniva dimesso ed affidato al Day hospital.
Tuttavia un nuovo aggravamento delle condizioni del *Pt_1* lo costringevano ad un ulteriore ricovero in data 10 aprile.
Infine, a seguito del generale peggioramento delle condizioni cliniche, l'11 maggio veniva trasferito presso la *Controparte_6*, ove il 16 maggio decedeva.

2.
I congiunti di *Persona_4* *Pt_1* (figlio) e *[...]* *Persona_5* (moglie), con ricorso ai sensi ex art. 3 della legge 102/2006, adivano il tribunale di Ferrara e, premessi i fatti esposti al precedente paragrafo 1, chiedevano la condanna della *CP_11*, del *CP_10* e dell'assicuratore *Cont* al risarcimento dei danni, in proprio e quali eredi, derivati dal sinistro stradale.

3.
I tre resistenti si costituivano negando la loro responsabilità in relazione al sinistro.
Eccepivano inoltre che il *Pt_1* era deceduto a causa dell'epatite e pertanto che la responsabilità del decesso era attribuibile all' *Controparte_20* che provvedevano a chiamare in causa.
Contestavano, da ultimo, l'ammontare delle pretese risarcitorie.

4.
I ricorrenti, con atto depositato il 13 ottobre 2009, estendevano le domande risarcitorie all' *Parte_4* *[...]* chiamata in causa e nel frattempo costituitasi in giudizio.
Dal canto suo, quest'ultima eccepiva in via preliminare l'inammissibilità della sua chiamata in causa da parte dei resistenti.
Nel merito negava che la morte del *Pt_1* fosse riconducibile alla sofferenza epatica ed allegava, invece, che essa era attribuibile alla insufficienza miocardica del paziente.
Contestava inoltre l'ammontare delle pretese risarcitorie.
Da ultimo, sulla premessa che l'evento morte fosse ascrivibile alla Casa di cura *CP_6* la chiamava in

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-564

causa onde essere tenuta indenne nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese risarcitorie.

5.
La Controparte_6 negava la propria responsabilità e, per il caso di riconoscimento delle pretese risarcitorie contro di lei avanzate, chiamava in causa i medici che avevano avuto in cura il Pt_1 dottori CP_3 , CP_4 , CP_2 e CP_5 chiedendo di essere da costoro tenuta indenne.

6.
I medici chiamati in causa contestavano variamente le domande contro di loro proposte e il dottor CP_2 chiamava in causa, a sua volta, il suo assicuratore, Controparte_8 .
La CP_8 si costituiva contestando le domande contro di lei proposte ed eccependo che la polizza del dottor CP_2 era "*a secondo rischio*".

7.
La causa, istruita per testi, documenti e Ctu medico-legale, passava in decisione e il tribunale di Ferrara accoglieva la domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti nei soli confronti dei tre originari resistenti (CP_11 , CP_10 ed Cont), liquidando in favore di Parte_1 (nel frattempo divenuto erede anche della madre, Persona_6 il solo danno derivante dal sinistro stradale, quantificato in euro 1.406,06, al netto dell'acconto ricevuto di euro 14.623,70.
Dichiarava invece inammissibile, in quanto tardiva, la domanda proposta da Persona_4 (e, originariamente, da Persona_6 [...] contro l'Azienda ospedaliera CP_9 e dichiarava assorbite le "*domande a catena svolte nei confronti degli ulteriori chiamati in causa*".

8.
Avverso questa sentenza ha proposto appello il Pt_1 affidando il gravame a tre motivi.
Col **primo motivo** l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto tardiva, e dunque inammissibile, la domanda da lui proposta contro l' [...] Controparte_1 dopo la sua chiamata in causa da parte dei convenuti.
In realtà, deduce l'appellante, la proposizione espressa della domanda non sarebbe stata nemmeno necessaria, in quanto – per effetto della chiamata in causa

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-564

dell'Ospedale da parte dei resistenti – le originarie richieste risarcitorie dell'attore erano automaticamente estese anche alla terza chiamata (secondo il noto indirizzo della Corte di cassazione).
Da ultimo, non era ostativa all'estensione predetta la diversità di titolo tra le domande proposte contro i responsabili del sinistro stradale e contro l'ente ospedaliero.
Col **secondo motivo** il *Pt_1* censura la sentenza impugnata per aver escluso il nesso di causalità tra il sinistro stradale e la morte del padre: eventi tra i quali si inseriva il contagio nosocomiale da HCV, ritenuto dal primo giudice – a torto – come causa sopravvenuta da sola sufficiente a provocare l'ultimo evento.
Col **terzo motivo** l'appellante chiede che la Corte proceda alla liquidazione dei danni patiti ed omessa dal primo giudice.

Prima dell'udienza di prima comparizione davanti a questa Corte, il *Pt_1* rinunciava all'appello nei confronti di *CP_21* *CP_11* e *Controparte_10* e la rinuncia veniva accettata dagli appellati.
All'udienza di precisazione l'appellante rassegnava quindi le conclusioni sopra trascritte.

9.
L'Azienda ospedaliera *CP_1* ribadiva l'eccezione di tardività della domanda proposta dal *Pt_1* contro di lei.
Proponeva inoltre **appello incidentale condizionato**, in base a sei motivi.
Col **primo motivo di appello incidentale** l' *[...]* *CP_22* contestava la legittimazione attiva del *Pt_1*, non avendo questi dato prova documentale del rapporto parentale con il deceduto e con la signora veronica Baroni.
Col **secondo motivo di appello incidentale** l'appellata contestava, ancora una volta, l'inammissibilità e l'improcedibilità della propria chiamata in causa effettuata dai convenuti.
Col **terzo motivo di appello incidentale** il *CP_1* contestava la sussistenza di un nesso causale tra le prestazioni sanitarie rese dai suoi medici in favore di *CP_15* e il decesso di quest'ultimo e negava che l'infezione HCV fosse stata contratta presso la propria struttura.
Col **quarto motivo di appello incidentale** l'appellata

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-564

eccepiva la novità delle domande rassegnate dal Pt_1 in sede di precisazione delle conclusioni, rispetto a quelle formulate in citazione.
Col **quinto motivo di appello incidentale** il CP_1 contestava la solidarietà nell'obbligazione risarcitoria affermata dall'appellante.
Col **sesto motivo di appello incidentale**, il [redacted] chiedeva in via istruttoria la rinnovazione della Ctu medico-legale e l'ammissione delle prove per testi.

10.
La Controparte_6 ribadiva l'eccezione di inammissibilità della sua chiamata in causa.
Nel merito deduceva che non sussisteva alcuna negligenza, imperizia o imprudenza dei medici che avevano curato CP_15 nell'ambito della sua struttura e, comunque, che non era ravvisabile alcun nesso eziologico tra l'assistenza prestata e la morte, posto che nel periodo gennaio-febbraio 2007 il paziente era stato ricoverato solo per terapie riabilitative e nessun esame strumentale lasciava intuire la presenza dell'infezione virale.
D'altro lato, al momento del secondo ricovero (dall'11 al 16 maggio 2007), il Pt_1 era entrato in condizioni ormai compromesse.
In subordine – senza proporre appello incidentale – proponeva domanda di manleva nei confronti dei medici terzi chiamati, CP_3 , CP_2 CP_4 e CP_23 [...] .
Da ultimo contestava la domanda attrice sotto il profilo della quantificazione del danno.

11.
I dottori CP_3 , CP_2 , CP_4 e CP_5 contestavano l'impugnazione e ne chiedevano la totale reiezione.
CP_8 , oggi CP_7 concludeva per la reiezione del gravame e, in subordine, in caso di suo accoglimento, chiedeva la reiezione della domanda proposta dal suo assicurato CP_2 .

---------<>--------

12.
Prima di esaminare il merito dell'impugnazione, rileva la Corte che l'appellato Controparte_20 nella comparsa conclusionale ha eccepito che l'accordo transattivo raggiunto tra il Pt_1 ed i tre convenuti originari avrebbe determinato la cessazione della materia del

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-564

contendere, poiché il Pt_1 avrebbe chiesto (la riforma della prima decisione e) la condanna dell' [...] CP_9 solo in via alternativa o subordinata.
L'eccezione è infondata.
L'accertamento dell'abbandono della domanda da parte dell'attore (qui: dell'impugnazione da parte dell'appellante) deve essere condotto facendo riferimento alla effettiva volontà della parte.
Quindi, qualora l'attore o l'appellante concluda utilizzando una terminologia equivoca o ambivalente, il giudice deve valutare tutta la condotta processuale della parte per accertare se vi sia effettivamente stata una rinuncia implicita alle richieste.
Nel presente caso, il Pt_1 non ha affatto inteso rinunciare all'impugnazione contro l' CP_1 ospedaliera: egli infatti ha rinunciato a coltivare l'appello solo contro i soggetti dai quali ha ottenuto il risarcimento della parte di danno a loro riferibile (ossia quella derivante dal sinistro stradale).
Al contrario, non c'è alcun elemento che porti a ritenere che il Pt_1 abbia inteso rinunciare anche al risarcimento spettantegli per il danno derivato dall'infezione virale del padre.
Tanto precisato, si passa ora all'esame dei motivi d'appello.

13.
I tre motivi d'appello principale sono tutti fondati e vanno accolti.
Come si è visto nella precedente parte narrativa, i convenuti nel corso del giudizio di primo grado hanno formulato istanza di autorizzazione alla chiamata in causa dell' Organizzazione_1 al fine di essere tenuti indenni, da parte della struttura sanitaria, da tutti i danni che essi fossero stati, in ipotesi, condannati a risarcire agli attori.
A seguito di tale difesa, con atto depositato il 13 ottobre 2009, intitolato "*Comparsa di costituzione e risposta sulla domanda riconvenzionale di* Cont *e atto di intervento nei confronti dell'* Controparte_24 *da* Controparte_1 (si veda il precedente paragrafo 4), gli attori hanno formulato, "*solo per mero scrupolo difensivo*", "*istanza di intervento*" nei confronti dell' Organizzazione_1 chiedendo, in via alternativa e/o subordinata, l'accertamento della concorrente responsabilità anche dell' CP_25 [...] in relazione al decesso di CP_15

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-564

È dunque evidente che, con tale atto, sebbene impropriamente formulato, essi hanno manifestato la volontà di estendere l'accertamento circa la responsabilità per la morte di CP_15 anche all'Azienda ospedaliera CP_1 .

Ora, secondo l'orientamento della Cassazione, dal quale questa Corte non ha motivo di discostarsi, ricorrendo tale fattispecie processuale, si verifica una automatica estensione della domanda al terzo chiamato (Cass. 8411/2016).

Non ha pertanto alcun rilievo processuale l'atto col quale i ricorrenti in primo grado hanno dichiarato di intervenire contro la chiamata in causa (dai resistenti) Controparte_1 proponendo domanda risarcitoria anche nei confronti di quest'ultima, posto che tale estensione si è già verificata per effetto stesso della menzionata chiamata in causa.

Tanto meno ha rilievo il rilievo di tardività dell'atto stesso, che – per le ragioni esposte - non è di ostacolo ad una estensione della domanda principale che si è verificata *ope legis*.
È conseguentemente infondato il secondo motivo di appello incidentale proposto dal CP_1

14.
Per ciò che concerne il nesso di causa tra il sinistro stradale e l'infezione nosocomiale da HCV, che poi cagionò l'ulteriore evento morte, deve rammentarsi che il rapporto tra paziente e struttura ospedaliera è di tipo contrattuale.
Grava pertanto sull'ospedale l'onere probatorio (posto a suo carico dall'art. 1218 cc) di dimostrare di avere esattamente adempiuto alla prestazione (Cass. 28610/2015, con menzione di altri precedenti) o che l'inadempimento o il ritardo è dipeso da impossibilità della prestazione derivante da una causa non imputabile.
Sul punto, giova solo aggiungere che tale orientamento non è mutato a seguito dell'entrata in vigore del c.d. decreto Balduzzi, in quanto la norma dell'art. 3, comma 1, del DL n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 189 del 2012, va interpretata nel senso che il legislatore si è soltanto preoccupato di

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-564

escludere l'irrilevanza della colpa lieve anche in ambito di responsabilità extracontrattuale civilistica.
Deve, viceversa, escludersi che con detto inciso il legislatore abbia inteso esprimere un'opzione a favore di una qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità extracontrattuale (Cass. 8940/2014).

15.
Nel merito.
Secondo la Ctu medico-legale in atti non vi è alcun elemento che porti a ritenere che *CP_15* fosse affetto da epatite C già prima del sinistro e, dunque, del ricovero ospedaliero presso il [redacted]
Inoltre, posto che durante il successivo ricovero presso la *Controparte_6* il *Pt_1* non venne sottoposto ad interventi chirurgici, ma solo a terapia riabilitativa, è evidente che **l'infezione da HCV non può che essere avvenuta presso l'** *Controparte_20* in quanto – come correttamente rileva il Ctu -solo in questa struttura il *Pt_1* venne sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura dell'olecrano e delle altre ferite.
Tale dato, unitamente all'altro elemento fattuale, consistente nella mancanza di evidenza di una infezione pregressa del paziente, porta la Corte a concludere che l'onere di provare una diversa provenienza dell'infezione gravasse sull' *Controparte_20* obbligata contrattualmente nei confronti del *Pt_1* (art. 1218 cc).
Non avendo assolto a tale obbligo, in punto di fatto la terza chiamata è soccombente, con la conseguenza che l'infezione deve ritenersi avvenuta nella sua struttura.

D'altra parte, sempre secondo le condivisibili conclusioni del Ctu, l'infezione virale **non può essere stata contratta presso la** *Controparte_26* sia perché presso tale struttura il paziente entrò solo per terapie riabilitative (dunque per un trattamento incruento), sia perché il tempo di incubazione del virus appare incompatibile con il primo ricovero presso questa struttura (dal 4 gennaio al 20 febbraio 2007), mentre esso è pienamente coerente col primo ricovero presso l' *Controparte_20* a seguito del sinistro stradale del 22 dicembre 2006.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-564

16.
Sulla scorta delle osservazioni che precedono vanno respinte tutte le domande di regresso o manleva proposte dall'*Organizzazione_1* verso la *Controparte_6* e da quest'ultima verso i medici che ebbero in cura il *Pt_1*, come anche la domanda di garanzia proposta dal dottor *CP_2* verso il proprio assicuratore.
Va invece affermata la responsabilità dell'*CP_20 […]* per la morte di *CP_15* cagionata – come correttamente conclude il Ctu - dall'infezione HCV contratta in tale nosocomio.
È pertanto infondato il terzo motivo di appello incidentale (sopra riassunto al precedente paragrafo 9) proposto dal *CP_1*.

Quanto ai rimanenti motivi di appello incidentale, rilava la Corte che:
_ il primo pone all'attenzione del Collegio una questione totalmente nuova ed è pertanto inammissibile (a tacere del fatto che esso è smentito dal documento attoreo n° 53);
_ il quarto motivo è infondato, posto che il *Pt_1* ha sempre insistito nelle medesime conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo ed ampliate (soggettivamente) a seguito della chiamata in causa dell'*Org_2 […]*;
_ il sesto motivo è inammissibile, in quanto la rinnovazione della Ctu è stata sollecitata senza indicare incoerenze, errori, inesattezze od omissioni nelle quali - in ipotesi - sarebbe incorso il Ctu; d'altra parte, le prove orali appaiono superflue ai fini del decidere.

Quanto al quinto motivo di appello incidentale, col quale essa contesta la propria solidarietà nell'obbligazione risarcitoria, esso appare superato dalla rinuncia all'impugnazione effettuata dall'appellante nei confronti dei responsabili del sinistro stradale e dalle conclusioni rassegnate all'udienza del 27 settembre 2016, con le quali il *Pt_5 […]* – a mezzo del suo procuratore – si è riportato alle "*conclusioni precedentemente formulate nell'atto di appello* ***nei confronti dell'*** *Controparte_27 […] dando atto dell'intervenuta rinuncia alle domande nei confronti di Controparte_10 CP_11* e *Controparte_12*: tale rinuncia impedisce, in tutta evidenza, una condanna solidale tra i

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-564

responsabili del sinistro stradale e l'Azienda ospedaliera.

17.

Si passa ora alla liquidazione del danno subito dall'appellante per la morte del proprio padre, tenendo presente che tale liquidazione riguarda ovviamente solo il danno derivato dalla infezione nosocomiale, in relazione al quale non occorre più prendere posizione sulla questione se esso sia stato cagionato dal sinistro stradale, oppure se quest'ultimo abbia rappresentato una mera occasione del secondo avvenimento (infezione da HCV), in quanto causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare tale evento (art. 41 cp).

Prima di liquidare i singoli importi, giova aggiungere che il danno biologico permanente di CP_15 non è riconoscibile, in quanto l'infezione da HCV non ha prodotto un danno duraturo e presente per la residua vita del paziente, ma un pregiudizio concretamente sussistito nell'arco di soli cinque mesi precedenti la morte del paziente.

Pertanto, posto che – a seguito della rinuncia all'appello è passata in giudicato la prima sentenza, che portava condanna al risarcimento del danno da ITT e da ITP, nonché al pagamento delle spese indicate a pagina 10 di essa – nella presente sede si procede alla liquidazione degli ulteriori danni patiti dal *de cuius* e dai suoi congiunti.

Questi danni sono rappresentati nella tabella che segue:

(tabella 1)

n.	Voce	Importo
1	Danno non patrimoniale di CP_15 dal 1° marzo al 16 maggio 2007 (comprensivo di ITT e danno morale)	12.400,00
2	Danno di Parte_1 per perdita del rapporto parentale	200.000,00
3	Danno non patrimoniale di Parte_1 (biologico)	0,00
4	Danno di Persona_6 per perdita del rapporto parentale	200.000,00
5	Danno patrimoniale di Persona_6	58.000,00
6	Spese mediche di Parte_1	8.000,00
	Totale parziale	**478.400,00**
7	Danno da ritardo su capit. devalutato e via via rivalutato	77.000,00
	Totale generale	**555.400,00**

Quanto al danno non patrimoniale di CP_15 (tabella 1 voce n° 1), rileva la Corte che essa può essere liquidata con l'attribuzione (secondo le tabelle del tribunale di Milano dell'anno 2014) dell'importo di eu-

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-564

ro 140,00 (che comprende sia l'ITT che il danno per le sofferenze psichiche) per 77 giorni, pari ad euro 10.780,00, dal 1° marzo 2007 (data del ricovero d'urgenza del defunto CP_15 al giorno del decesso.
Tale importo va liquidato all'attualità e va pertanto rivalutato (secondo gli indici Orga di rivalutazione) in euro 12.364,66, arrotondabile ad **euro 12.400,00**.

In ordine al danno non patrimoniale di Parte_1 consistente nella perdita del rapporto parentale (tabella 1, n° 2, tenuto conto della menzionata tabella del tribunale di Milano, che prevede un risarcimento che va da euro 163.990,00 ad euro 327.990,00, si reputa congrua l'assegnazione della somma di **euro 200.000,00**, **a valore attuale**, in considerazione dell'avanzata età del defunto (ottantacinquenne) e della presumibile breve (ulteriore) durata del rapporto parentale predetto (qualche anno).
Identica somma deve essere attribuita, sulla scorta delle medesime ragioni, alla vedova Persona_6

Nessun importo ritiene, invece, di dover liquidare la Corte per il danno biologico asseritamente patito da Parte_1 .
Al riguardo, la richiesta dell'attore è fondata su un unico documento (doc. attoreo 21), consistente nel certificato dr. Persona_7 del 22 dicembre 2008 del seguente testuale tenore:

> "*il paziente presenta un quadro psicopatologico con marcata ansia, agitazione, tono dell'umore depresso e disturbi della cenestesi con insonnia, disturbi digestivi, tachicardia (…) all'origine della patologia descritta si rileva la perdita del padre (…) il paziente non ha elaborato il decesso del padre che si è trasformato da un lutto in una patologia depressiva (…) per ritrovare un assetto psicologico più equilibrato dovrà seguire un percorso di cura con terapia psicofarmacologica e terapia psicologica per almeno ulteriori due anni*".

Come è dato notare dalla semplice lettura del certificato medico del dottor Per_7 , non è possibile stabilire, con la dovuta certezza, se le patologie lamentate da Parte_1 siano tutte riconducibili – in modo diretto ed immediato - alla morte del padre.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-564

Secondariamente, lo stato patologico lamentato da [...] Persona_8 non è nemmeno permanente, poiché lo stesso dottor Per_7 ne prevede il superamento a fronte di un percorso terapeutico di due anni.

Spetta, invece, il risarcimento del danno patrimoniale subito dalla vedova, priva di redditi propri.
Dal documento attoreo n° 19 (modello 730) si desume che il reddito del nucleo famigliare relativo all'anno 2006 ammontava ad euro 20.431,00, cui andava aggiunta la pensione annua di invalidità di euro 6.780,00, per complessivi euro 27.211,00.
Dedotta la quota c.d. *sibi* (quantificabile nel 55% dell'importo predetto, pari ad euro 14 mila circa), si ha che la vedova avrebbe usufruito dell'importo annuo di euro 12 mila circa (corrispondente ad euro mille mensili) per ulteriori 4 anni e 5 mesi (e 22 giorni), dal 16 maggio 2007 all'[redacted], ossia sino alla data della sua [redacted] (doc. 1 attoreo, allegato alla comparsa di prosecuzione depositata il 30 novembre 2011).

Spettano pertanto a Parte_1 quale erede della madre, Persona_6 euro 53.000,00 (euro mille per 53 mesi, pari a 4 anni e 5 mesi) a titolo di danno patrimoniale subito dalla defunta Persona_6
Anche tale importo va rivalutato all'attualità, trattandosi di debito di valore, calcolando detta rivalutazione dalla data media di esborso dei ratei pensionistici, identificabile nel giorno 16 luglio 2009.
Spettano pertanto a Parte_1 euro 57.929,00, arrotondabili ad **euro 58.000,00** per comodità di calcolo.

Da ultimo, possono essere riconosciute a titolo di danno patrimoniale le spese di consulenza stragiudiziale sopportate da CP_15 (euro 750,00 per "*spese di perizia dott.* Persona_9 ": si veda la pagina 23 della conclusionale dell'appellante) e le spese funerarie (euro 6.278,44), per un totale di euro 7.028,44.
Le altre spese mediche (euro 3.998,75) sono già state poste dal primo giudice a carico dei responsabili del sinistro stradale.
Anche la voce di danno in parola va liquidata a valori attuali mediante applicazione degli indici di rivalutazione dalla data del 1° marzo 2007.
Si perviene pertanto alla somma di euro 8.061,62 arro-

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-564

tondabile ad **euro 8.000,00** per comodità di conteggio.

Complessivamente l'importo attuale spettante a *Pt_1* *[...]* è pari **ad euro 478.400,00**.

Ad esso va aggiunto il danno da ritardo calcolato devalutando l'importo suddetto al maggio 2007 (euro 418.930,00) e conteggiando gli interessi legali sul predetto importo, via via rivalutato sino alla data della presente decisione: si perviene così alla somma di euro 76.925,69, arrotondabile ad **euro 77.000,00**.

Il totale generale è riportato nella tabella 1 sopra trascritta ed è pari ad **euro 555.400,00**.
Su tale importo decorrono gli interessi legali ex art. 1284 cc dalla data della presente decisione.

18.
Da quanto sopra esposto, deriva che nessun danno è stato cagionato dalla *Controparte_26* e che, pertanto, deve essere respinta la domanda dell' *Org_1* *[...]* di essere tenuto indenne da tale ultima struttura sanitaria.
Ne deriva, ancora, che nessuna responsabilità può essere ascritta ai medici chiamati in causa dalla *CP_6* di cura predetta.
Da ultimo, va respinta anche la domanda di condanna di *CP_7* al pagamento dell'indennizzo assicurativo, formulata dall'assicurato dottor *CP_2*
Quanto alle spese di Ctu e di Ctp (riportate dall'appellante a pagina 23 della conclusionale: euro 3.459,43 ed euro 2.420,00), esse rientrano nelle spese processuali e ne seguono la sorte.
Per la liquidazione si rimanda al dispositivo che segue.

19.
In considerazione della soccombenza della *[...]* *Controparte_28* – quest'ultima deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio in favore dell'attore, per la cui liquidazione – fatta in base al valore del credito risarcitorio sopra liquidato ed al dm n° 55 del 2014 – si rimanda al dispositivo che segue.

L'infondatezza della chiamata in causa della *CP_6*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-564

CP_6 da parte della l' [...] Controparte_29 – comporta che quest'ultima deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore di tutti i terzi chiamati (sul punto la Corte richiama Cass. 26026/2014).

Va dato dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale Controparte_9 [...]

p.q.m.

la Corte, a definizione del giudizio, ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

I. dichiara l'estinzione dell'appello per rinuncia agli atti tra Parte_1 da una parte, e Parte_6 [...], CP_11 e Controparte_30 dall'altra;

II. condanna l' Controparte_31 [...] – a pagare a Parte_7 [...] **euro 555.400,00**, oltre agli interessi ex art. 1284 cc dalla data della presente sentenza;

III. condanna l' Controparte_31 [...] – a rifondere a Pt_1 [...] le spese dei due gradi di giudizio, che liquida in euro 20.000,00 quanto al primo grado ed in euro 15.000,00 quanto al secondo grado, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al c.p. ed all'i.v.a. se dovuta;

IV. condanna l' Controparte_31 [...] – a rifondere a Pt_1 [...] le spese di Ctu medico-legale, nella misura liquidata dal tribunale, pari ad euro 3.459,43, iva compresa, e le spese di Ctp, che si liquidano in euro 2.420,00, iva compresa;

V. condanna l' Controparte_32 [...] Organizzazione_1 – a rifondere ai terzi chiamati, Controparte_26 Controparte_2 [...] CP_33 CP_4 Controparte_5 e CP_7 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 15.000,00 per ogni parte processuale, oltre rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al c.p. ed all'i.v.a. se dovuta.

VI. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-564

all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'*Parte_8*

[...] .

Così deciso in Bologna il 14 febbraio 2017, nella camera di consiglio della seconda sezione.

Il presidente
Roberto Aponte

Varotti est.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-564